

Al Sig. Sindaco del Comune di Coazze
v. Matteotti, 4 - 10050 Coazze
fax 011.9340429

e p.c. a:

Sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Torino
Piazza Castello, 205/199 - 10124 Torino
fax 011.5589904, 011.5589460

Corpo Forestale dello Stato
Via Ruata Sangone, 12 - 10094 Giaveno
fax 011.9378926

Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Cozie
Via Monte Pirchiriano, 54 - 10051 Avigliana (TO)
fax 011.9328055

Coazze, 19/03/13

Oggetto: Ordinanza Comune di Coazze n. 1/13 del 25/01/2013. Diffida a procedere.

I sottoscritti Elena Patriarca e Paolo Debernardi, in qualità di cittadini residenti nel Comune di Coazze e proprietari di un fondo boschivo prospiciente alle strade comunali Coazze-Tiglietto e Coazze-Rosa, presa visione dell' Ordinanza comunale 1/13 del 25/01/13 avente come oggetto "Taglio piante e rimozione materiale legnoso lungo tutte le strade comunali" DICHIARANO DI NON OTTEMPERARE ALL'ORDINANZA IN OGGETTO PER LE MOTIVAZIONI ELENcate NEL SEGUITO.

1. L'Ordinanza non cita riferimenti normativi sovraordinati alle disposizioni del Regolamento di polizia rurale e fondamentali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e di tutela della biodiversità, segnatamente:
 - il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D. legislativo n 42/2004 e s.m.i., si vedano in particolare gli art. 146 e 149);
 - il D.P.R. 139/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";
 - il D. legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
 - la Direttiva 92/43/CEE, attuata dal D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e, a livello regionale, dalla L.R. 19/2009 (si vedano in particolare gli art. 38, 39, 40, 41, 43 e 45).
2. L'Ordinanza omette di citare che, per gli interventi di abbattimento di alberi, sono previste, ai sensi delle succitate normative, procedure autorizzative obbligatorie quali l'Autorizzazione paesaggistica e, per le strade presso il SIC IT1110006 "Orsiera-Rocciavré", la Valutazione d'incidenza. Tali procedure discendono in tutta evidenza da norme emanate da autorità gerarchicamente superiori e riguardano materie coperte dalla riserva assoluta di legge e/o di fonte comunitaria.
3. L'Ordinanza dispone in modo indiscriminato che i proprietari di terreni confinanti con le strade comunali attuino un taglio degli alberi per una fascia di 4 metri, indipendentemente dalla verifica di presenza di piante di oggettiva pericolosità o con parti che si protendono sulla sede stradale. Conseguentemente, se attuata, l'Ordinanza produrrebbe un disboscamento di decine di ettari sul territorio comunale con effetti negativi sull'ambiente e sull'assetto idrogeologico.
4. La citazione, nell'Ordinanza, dell'art. 29 del Nuovo Codice della strada (D. legislativo N. 285 del 30/04/1992) è impropria poiché in tale norma è fatto semplicemente obbligo di mantenere sgombra la sede stradale dalla protrusione di rami, ma non sussiste alcun obbligo di rimozione della vegetazione arborea per una fascia di 4 metri.
5. Pur non titolata come tale, l'Ordinanza si configura come contingibile e urgente (emessa il 25/01/13 e da attuarsi entro il 30/03/13), ma è evidente la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. per eccesso di potere, contraddittorietà delle previsioni con il fine perseguito e per carenza istruttoria, perché nella fattispecie mancano i presupposti che legittimano l'emanazione di ordinanze *extra ordinem*.

Si ricorda che: "presupposto per l'adozione da parte del Sindaco dell'Ordinanza contingibile ed urgente è il pericolo di un danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica al quale, per il suo carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con rimedi ordinari e che richiede interventi immediati ed indilazionabili", osservando che, nel caso in esame:

- l'Ordinanza non si fonda su studi attestanti la presenza generalizzata di piante di oggettiva pericolosità su tutte le strade comunali e non individua né il numero né l'ubicazione di tali piante;
 - non è sostenibile che la rimozione di eventuali piante pericolose abbia la medesima urgenza, dato il contesto ambientale eterogeneo e l'utenza differenziata delle diverse strade;
 - la rimozione di tutta la vegetazione legnosa entro una fascia di 4 m, sulla base del presupposto che alcuni alberi, facenti parte di tale vegetazione, siano pericolosi, è irragionevole;
 - non vi sono documentati presupposti di urgenza che giustifichino il ricorso a una procedura gestionale straordinaria.
6. L'Ordinanza non tiene conto del fatto che, anche in prossimità della rete stradale, la vegetazione arborea svolge ruoli molteplici e importanti, fra i quali funzioni di ordine:
- estetico-ricreativo (contribuendo alla ricchezza e variabilità del paesaggio e garantendo ombreggiamento);
 - naturalistico (gli esemplari arborei, e soprattutto quelli vetusti, sono substrato su cui si sviluppano o si insediano centinaia di specie delle biocenosi, comprese entità protette, particolarmente protette e di interesse comunitario prioritario ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria);
 - idrogeologico (consolidamento dei versanti franosi);
 - microclimatico (protezione da altri agenti atmosferici, in particolare dal vento);
 - produttivo.


Pertanto, riservandosi le ulteriori forme di ricorso e per il risarcimento del danno ambientale previste dalle vigenti Leggi, DIFFIDANO il Comune e la Ditta incaricata dell'esecuzione coatta dell'ordinanza dall'operare tagli o acquisire legname sulla loro e l'altrui proprietà.

AUSPICANO inoltre che:

- ogni decisione circa il taglio e/o la potatura della vegetazione forestale o di alberate di valore paesaggistico ed ecologico sia assunta da professionisti qualificati ed abilitati per legge a tali compiti;
- sia data rapida applicazione da parte di tutti gli organi amministrativi competenti alla recentissima L. 14 gennaio 2013, n. 10 relativa a "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", che all'art. 7 reca "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale";
- il patrimonio arboreo presente lungo la rete stradale sia oggetto di censimento e monitoraggio e che periodicamente le amministrazioni competenti diano conto pubblicamente degli interventi ritenuti più opportuni per assicurare il necessario equilibrio tra le esigenze della sicurezza stradale e la salvaguardia della componente arborea di pregio;
- si incentivi lo studio degli strumenti più idonei alla gestione dei potenziali rischi legati alla presenza della componente arborea lungo la rete stradale e l'adozione, laddove ritenuto opportuno, di pratiche conservative (ad esempio il ricorso a tiranti statici e dinamici per mettere in sicurezza gli esemplari di pregio senza ricorrere al loro abbattimento) e di procedure assicurative (stipula di polizze).

I sottoscritti RICHIEDONO infine che la problematica della gestione degli alberi, anche di quelli presenti lungo le strade, sia oggetto di un ampio e pubblico dibattito, che coinvolga il mondo della scuola, poiché l'interesse della conservazione del patrimonio arboreo travalica le generazioni e il coinvolgimento nelle decisioni nel merito rafforza il senso di cittadinanza.

In fede,


Elena Patriarca


Paolo Debernardi